

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 194

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore FORLANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 2001

—————

Modifica del comma 1 dell’articolo 1-*ter* del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e successive modificazioni, in materia di impiego dei soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile residenti nelle aree terremotate delle regioni Marche e Umbria

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1997, n. 434, consente l'impiego di soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1997 e 1998, residenti nei comuni delle regioni Marche e Umbria danneggiate dal terremoto iniziato in data 26 settembre 1997, anche se già incorporati ed in servizio, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica di cui sopra; per tali disposizioni veniva fissata la scadenza del 31 dicembre 1998.

L'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, ha poi esteso la disposizione di cui all'articolo 1-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 364 del 1997, ai soggetti interessati al servizio militare e civile relativamente all'anno 1999, prorogando la scadenza delle disposizioni di cui al predetto articolo 1-ter, comma 1, al 31 dicembre 1999.

L'articolo 3, comma 3-decies, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, ha ulteriormente esteso la disposizione di cui all'articolo 1-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 364 del 1997, ai soggetti interessati al servizio militare e civile relativamente all'anno 2000, prorogando la scadenza delle disposizioni di

cui al predetto articolo 1-ter, comma 1, al 31 dicembre 2000.

L'articolo 138, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001» ha infine disposto l'applicazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 del predetto articolo 1-ter del decreto-legge n. 364 del 1997, fino al 30 giugno 2001, nei limiti delle richieste di personale avanzate dalle singole amministrazioni che attestino la persistenza di effettive esigenze connesse agli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica.

Il servizio finora prestato dai giovani di leva nei comuni delle Marche e dell'Umbria dichiarati «terremotati» è stato di grande utilità per le amministrazioni comunali e particolarmente formativo per i giovani stessi.

Benché sia terminata la prima fase di emergenza, in molti comuni colpiti la fase di ricostruzione è ancora nel suo pieno svolgimento e non è prevedibile una sua conclusione in tempi brevi. Persiste pertanto la ragione di utilità del servizio dei giovani chiamati alla leva, da svolgere nei comuni delle Marche e dell'Umbria, benché tale esigenza non si riveli uniforme per tutti i comuni.

Peraltro, tale servizio consente un risparmio notevole dell'amministrazione della Difesa che non deve fronteggiare i costi di vitto e alloggio per i militari.

Inoltre, è già prevista la fine della leva obbligatoria nel 2006 e quindi la proroga del termine asseconda la «ratio» del legislatore che ha ammesso il superamento della necessità del servizio militare di leva.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, come modificato dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e come ulteriormente modificato dall'articolo 3, comma 3-*decies*, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, residenti alla data del 26 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche e Umbria danneggiate dal terremoto, possono essere impiegati, fino al 31 dicembre 2002, anche se già incorporati ed in servizio, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997».

